

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

Yada Energia S.r.l.

(Aggiornamento approvato Consiglio di Amministrazione in data 24 settembre 2025)

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

Yada Energia S.r.l.

PARTE GENERALE

Indice

1.	Descrizione del quadro normativo.....	5
1.1.	Introduzione	5
1.2.	Natura della responsabilità	5
1.3.	Criteri di imputazione della responsabilità	6
1.4.	Valore esimente dei Modelli di Organizzazione, gestione e controllo	7
1.5.	I reati previsti dal Decreto.....	10
1.6.	Apparato sanzionatorio.....	11
1.7.	Tentativo.....	12
1.8.	Vicende modificative dell'ente	13
1.9.	Reati commessi all'estero	14
1.10.	Procedimento di accertamento dell'illecito.....	14
1.11.	Le "Linee Guida" di Confindustria	15
2.	Governance e Assetto Organizzativo di Yada Energia S.r.l.	17
2.1.	Yada Energia S.r.l.....	17
2.2.	L'Assetto istituzionale: organi e soggetti.....	17
2.3.	Gli strumenti di governance di Yada Energia S.r.l.....	18
2.4.	Sistema di controllo interno e gestione dei rischi.....	19
2.5.	Assetto Organizzativo	20
2.6.	Prestazioni di servizi svolte da altre società.....	20
2.7.	Rapporti infragruppo	20
3.	Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Yada Energia S.r.l.....	22
3.1.	Premessa	22
3.2.	Destinatari	24
3.3.	Funzione del Modello.....	24
3.4.	Metodologia di predisposizione del Modello di Yada Energia S.r.l.....	25
3.5.	Struttura del Modello	25
3.6.	Rapporto tra Modello e Codice Etico del Gruppo A2A.....	26
3.7.	Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello.....	26
3.7.1	Verifiche e controlli sul Modello	27
4.	L'Organismo di Vigilanza.....	29
4.2.	Requisiti	29
4.3.	Composizione, nomina e durata.....	32
4.4.	Revoca.....	33
4.5.	Cause di sospensione	33
4.6.	Temporaneo impedimento.....	34
4.7.	Rinuncia del Componente	34
4.8.	Funzioni e poteri	35
4.9.	Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.....	37
4.9.4.	Whistleblowing.....	40
4.9.5.	Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza e nei confronti dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo	41
5.	Il sistema sanzionatorio	42
5.1.	Principi generali	42
5.2.	Misure nei confronti di lavoratori subordinati	43
5.2.1	Misure nei confronti del personale non dirigente.....	43
5.2.2	Misure nei confronti dei dirigenti	45

5.3.	<i>Misure nei confronti degli amministratori.....</i>	46
5.4.	<i>Misure nei confronti dei sindaci</i>	46
5.5.	<i>Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società</i>	46
5.6.	<i>Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi della Normativa sul whistleblowing</i>	46
6.	<i>Il piano di formazione e comunicazione</i>	48
	<i>Allegato 1 – Elenco reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001</i>	49

1. Descrizione del quadro normativo

1.1. Introduzione

Il D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “**D.Lgs. n. 231/2001**” o anche solo il “**Decreto**”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000, n. 300, detta la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”, che si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica¹.

Il Decreto trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: tali enti, infatti, possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001).

Il D.Lgs. n. 231/2001 innova, quindi, l’ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati agli enti ai sensi dell’art. 5 del Decreto.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato; non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell’individuo che ha commesso il reato.

La stessa è, tuttavia, esclusa se l’ente coinvolto ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 idonei a prevenire i reati stessi (di seguito “**Modelli**” o al singolare “**Modello**”); tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (Linee Guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2. Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al Decreto sottolinea la “*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*”.

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli enti di tipo “amministrativo” - in ossequio al dettato dell’art. 27, comma primo, della nostra

¹ Rientrano in tale ambito di applicazione gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico, mentre sono esclusi da tale applicazione, oltre allo Stato e agli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Costituzione “*La responsabilità penale è personale*” - ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce il presupposto per l'applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il Decreto prevede criteri di imputazione di natura oggettiva e criteri di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di *enti*).

Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dalla condizione che il reato - o l'illecito amministrativo - sia commesso “*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*”.

La responsabilità dell'ente sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'*interesse* dell'ente ovvero *per favorire* l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella *finalità* - anche non esclusiva - con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, *al risultato positivo* che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto “*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*”. Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è *comune* all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal soggetto autore del fatto illecito. Come sopra anticipato, infatti, l'ente è responsabile per l'illecito commesso nel suo interesse o a suo vantaggio solo qualora sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il Decreto raggruppa in due categorie:

- 1) “*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*”, o da coloro che “*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*” dell'ente quali, ad esempio, il legale rappresentante, il consigliere, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, *anche di fatto*, la gestione e il controllo dell'ente² (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 231/2001);
- 2) “*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*” (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001). Appartengono a tale categoria coloro i quali *eseguono* nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti apicali. Possono essere ricondotti a questa categoria, oltre che i dipendenti dell'ente, tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dello stesso, quali, a titolo di esempio, i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

² Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (art. 2639 c.c.) o il socio sovrano.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al *concorso di persone nel reato*: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere, neppure in parte, l’azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il Decreto tratteggia la responsabilità dell’ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole; i criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell’ente.

L’ente è ritenuto responsabile qualora non abbia adottato o non abbia rispettato *standard* di buona gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La *colpa* dell’ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall’accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell’organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

È esclusa la responsabilità dell’ente, nel caso in cui questo - *prima della commissione del reato* - abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs. n. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

1.4. Valore esimente dei Modelli di Organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto esclude la responsabilità dell’ente, nel caso in cui, *prima della commissione del reato*, l’ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale.

Illecito commesso da soggetto apicale

Per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di *presunzione di responsabilità dell’ente*, dal momento che si prevede l’esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che³:

- a) “l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;
- b) “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”;
- c) “le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”;
- d) “non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

³ Art. 6 del Decreto.

Le condizioni ora elencate devono concorrere *tutte e congiuntamente* affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Illecito commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale

Per i reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che *"la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*⁴.

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa *"se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*⁵.

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa dovrà, nell'ipotesi prevista dall'art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il D.Lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- verifica periodica ed eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;

⁴ Art. 7, comma 1, del Decreto.

⁵ Art. 7, comma 2, del Decreto.

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro, all'art. 30 (*Modelli di organizzazione e di gestione*), stabilisce che il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale Modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/2008, deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti qualora siano definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al *British Standard* OHSAS 18001:2007. Si evidenzia che la nuova norma UNI ISO 45001 (evoluzione della OHSAS 18001) è coerente con le normative *standard* citate al precedente comma 5. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione, gestione e controllo aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

1.5. I reati previsti dal Decreto

I reati dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le “famiglie di reato” attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, rimandando all'ALLEGATO 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia:

1	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24)
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)
3	Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter)
4	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione (Art. 25)
5	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)
6	Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1)
7	Reati societari (Art. 25-ter)
8	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater)
9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1)
10	Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)
11	Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)
12	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies)
13	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)
14	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1)
15	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies)
16	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)
17	Reati ambientali (Art. 25-undecies)

18	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)
19	Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)
20	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)
21	Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies)
22	Contrabbando e violazioni doganali (Art. 25-sexiesdecies)
23	Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies)
24	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies)
25	Delitti contro gli animali (art. 25- undevicies)
26	Reati transnazionali (L. 146/2006)

1.6. Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9 - 23 del D.Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- sanzioni pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) che, a loro volta, possono consistere in:
 - o interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - o divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - o divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo ed un massimo così come previsti dalla legge. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27, comma 1, del Decreto)⁶.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Il giudice può fare proseguire l'attività dell'ente (anziché irrogare la sanzione dell'interdizione), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva.

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto, le sanzioni interdittive di cui agli artt. 13 e seguenti non si applicano all'Ente che:

- a) abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

1.7. Tentativo

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D.Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. n. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

⁶ La nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

1.8. Vicende modificative dell'ente

Gli artt. 28-33 del D.Lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità patrimoniale dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione, (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28 D.Lgs. n. 231/2001).

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D.Lgs. n. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. n. 231/2001); il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

(i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;

- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.9. Reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a reati presupposto commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto.

Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguire l'ente per reati commessi all'estero all'esistenza dei seguenti ulteriori presupposti:

- che lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non proceda già nei confronti dell'ente;
- che l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- che il reato sia stato commesso, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, all'estero da un soggetto apicale o sottoposto ai sensi dell'art. 5 comma 1, del Decreto;
- che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del Codice Penale.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale *“il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”*.

1.10. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D. lgs. n. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D. lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D. lgs. n. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D. lgs. n. 231/2001).

Alla luce di quanto precede e tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la necessità che il modello organizzativo dell'ente debba prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi, la Società dispone che:

- qualora siano indagati uno o più Consiglieri di Amministrazione, gli altri Consiglieri estranei al fatto per cui si procede, provvedono a deliberare il conferimento di apposito mandato ad uno di essi affinché provveda nelle forme dell'art. 39 D.lgs. 231/01;
- qualora siano indagati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci provvederà a deliberare l'individuazione di un Procuratore della Società affinché provveda nelle forme dell'art. 39 D.lgs. 231/01.

1.11. Le “Linee Guida” di Confindustria

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001 prevede: *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state da ultimo aggiornate da Confindustria a giugno 2021.

Nella definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- identificazione dei rischi (ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001) e dei presidi di controllo (vale a dire la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente e il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001);
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un Codice Etico con riferimento ai reati ex D.Lgs. n. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del Modello sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico o di comportamento;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;

- procedure che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, adeguati limiti di spesa;
- sistemi di controllo integrati che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è principalmente ispirata alle citate Linee Guida di Confindustria, oltre che ai Codici di comportamento delle principali associazioni rappresentative e alle *best practice* relative alle diverse aree di attività. Le eventuali divergenze rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria rispondono all'esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali all'attività concretamente svolta dalla Società ed al contesto nel quale essa opera.

2. Governance e Assetto Organizzativo di Yada Energia S.r.l.

2.1. Yada Energia S.r.l.

Yada Energia S.r.l. (di seguito anche “**Yada**” o la “**Società**”), il cui capitale sociale è interamente detenuto da A2A Energia S.p.A. (nel seguito anche “**A2A Energia**” o la “**Controllante**”), appartiene al gruppo facente capo ad A2A (di seguito, il “**Capogruppo**” o il “**Gruppo A2A**”), alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta. La Società è collocata all’interno della Business Unit Mercato del Gruppo A2A.

La Società è stata costituita il 21 giugno 2019 nella forma di *start up* e si presenta ai clienti con il nome commerciale Nen. La sua *mission* è quella di realizzare un *business* innovativo nella fornitura dei servizi di utenza domestica (quali, luce e gas) attraverso la modalità di interazione *digital first* e l’utilizzo di una piattaforma tramite la quale i clienti possano gestire in autonomia le proprie utenze. Yada, infatti, svolge attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e, in particolare, fornisce prodotti e servizi di utenza domestica (luce, gas e affini) con metodologia di approccio integralmente digitale, attraverso l’utilizzo di una piattaforma tecnologica disponibile su *smartphone* e pc, quale interfaccia diretta con gli utenti. Oltre all’attività di vendita di prodotti e servizi in favore degli utenti, la Società svolge anche attività di assistenza attraverso i canali digitali. Yada vende i suoi servizi esclusivamente alla clientela *retail* domestica (non rivolgendosi quindi a persone giuridiche), senza il supporto di agenti o di intermediari per la vendita ed esclusivamente all’interno del territorio nazionale.

2.2. L’Assetto istituzionale: organi e soggetti

Assemblea dei soci

L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti gli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti. I poteri spettanti all’Assemblea, attribuiti conformemente a quanto previsto dal Codice Civile, sono indicati nello Statuto.

Consiglio di Amministrazione

Come previsto dello Statuto, la Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri che durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. Ad oggi, è stato nominato un Consiglio di Amministrazione.

L’Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazione alcuna (ad eccezione di quelle imposte dalla Legge e dallo Statuto).

L’Organo Amministrativo può nominare in qualsiasi momento un Direttore Generale e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

La rappresentanza della Società con la firma sociale, come indicato dello Statuto, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o per gli atti loro delegati, all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale e ai procuratori. Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie anche di rappresentanza.

Lo Statuto, inoltre, stabilisce che il Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le limitazioni previste dalla legge, può avvalersi delle competenze di un Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Collegio sindacale e Società di Revisione dei conti

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

La composizione e la presidenza del Collegio Sindacale, la cessazione e la sostituzione dei Sindaci sono regolate dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi speciali.

Il Collegio Sindacale adempie ad ogni funzione affidatagli dalla legge e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. In particolare, vigila sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

La Società ha affidato la revisione legale dei conti ad una Società di Revisione legale iscritta nell'apposito albo speciale. L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

2.3. Gli strumenti di governance di Yada Energia S.r.l.

Gli strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società, sviluppati internamente o a livello di Gruppo A2A, possono essere così riassunti:

- **Statuto** - in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- **News organizzative (i.e. Ordini di Servizio)** – la redazione di appositi Ordini di Servizio e Comunicazioni organizzative consente, in ogni momento, di comprendere la struttura societaria, la ripartizione delle fondamentali responsabilità ed anche l'individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate.
- **Sistema delle deleghe e delle procure** - è rappresentato dall'insieme di specifiche procure (notarili e non notarili) per l'esercizio di poteri gestionali nei confronti di terzi, atti di delega per l'esercizio di poteri gestionali ai fini interni, nonché deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e ambiente. L'aggiornamento delle procure e deleghe avviene a seguito di modifiche dell'organizzazione, delle linee guida e delle procedure aziendali e delle attribuzioni di responsabilità gestionali all'interno della Società.
- **Codice Civile - Direzione e Coordinamento** - ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del c.c. la Società, nel rispetto del principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale, è sottoposta all'attività di Direzione e Coordinamento da parte della controllante diretta A2A Energia e, indirettamente, della Capogruppo.
- **Contratti di servizio** - che regolano formalmente le prestazioni di servizi *intercompany* rese da altre società del Gruppo o viceversa, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi.

- **Sistema di Procedure, Policy, Linee Guida** – Yada Energia è dotata di un sistema normativo interno volto a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società. Yada Energia segue inoltre Procedure, Policy e Linee Guida definite a livello di Gruppo, il cui perimetro di applicabilità risulti ad essa esteso. In aggiunta, la Società definisce propri strumenti normativi per regolamentare gli ambiti di operatività diretta, come rilevanti.
- **Sistema Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza** - è l'insieme dei documenti che descrivono i processi che rispondono ai requisiti di qualità, ambiente e sicurezza
- **Codice Etico del Gruppo A2A** - esprime i principi etici e di deontologia che il Gruppo A2A riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi del Gruppo. Il Codice Etico esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e richiama espressamente il Modello come strumento utile per operare nel rispetto delle normative. È parte integrante e sostanziale del Modello.
- **Policy Anticorruzione** – rappresenta un quadro sistematico di riferimento nel contrasto ai fenomeni corruttivi e mira a diffondere i principi e le regole da seguire per escludere condotte corruttive di qualsiasi tipo.
- **Policy Diritti Umani** – sancisce l'impegno al rispetto dei valori inerenti, in particolar modo, i temi della dignità, della libertà, dell'uguaglianza degli esseri umani, della tutela del lavoro, delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, dell'ambiente e della biodiversità, nonché del sistema di valori e principi in materia di uso circolare ed efficiente delle risorse e dello sviluppo sostenibile.
- **Linee Guida per la composizione e la remunerazione dell'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo A2A** – emanate dalla Capogruppo e rivolte alle società controllate al fine di comunicare i requisiti dell'Organismo di Vigilanza ed i criteri da seguire per l'individuazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

2.4. Sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Yada è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a presidiare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema di controllo interno è un insieme di regole, procedure e strutture organizzative avente lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi e operazioni aziendali (amministrativi, commerciali, ecc.);
- qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività aziendali e del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

Coerentemente con l'adozione del proprio sistema di amministrazione e controllo, i principali soggetti responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nella Società sono:

- Organo Amministrativo;
- Collegio Sindacale;

- Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche “**OdV**” oppure “**Organismo di Vigilanza**”);
- Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di A2A;
- *Internal Audit* di A2A;
- *Group Compliance* di A2A;
- *Group Risk Management* di A2A.

2.5. Assetto Organizzativo

Ai fini dell’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, riveste fondamentale importanza l’assetto organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.

La Società ha predisposto un documento organizzativo interno nel quale è schematizzata la struttura organizzativa della Società e sono definite le responsabilità delle Strutture Organizzative. L’aggiornamento dell’organigramma avviene attraverso specifiche *News Organizzative* che definiscono le responsabilità delle Strutture Organizzative. L’organigramma e i documenti di cui sopra sono pubblicati sulla *intranet* aziendale.

2.6. Prestazioni di servizi svolte da altre società

Le prestazioni di servizi, svolte dalla Capogruppo e/o da altre società appartenenti al Gruppo, che possono interessare le attività sensibili, devono essere disciplinate da un contratto scritto; tale contratto deve prevedere ruoli, responsabilità e relative tempistiche, riguardanti la gestione delle attività in oggetto. Tale contratto deve infine prevedere l’impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

Le attività svolte in forza di contratti di servizio da A2A e/o da altre società del Gruppo sono oggetto di monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza della società erogante il servizio, dell’Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio e da parte delle Strutture competenti della Capogruppo, attraverso l’implementazione di flussi informativi e l’attuazione di *audit* in ambito D. Lgs. n. 231/2001.

2.7. Rapporti infragruppo

Nel rispetto del principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale, la Capogruppo esercita l’attività di direzione e coordinamento in specifici ambiti (ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del c.c.) nei confronti di Yada Energia in specifici ambiti; attività volta a garantire l’indirizzo e il coordinamento della Società nell’interesse complessivo del Gruppo e per una valorizzazione delle possibili sinergie tra le varie componenti, nell’ottica della comune appartenenza al medesimo Gruppo.

Nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento, la Capogruppo A2A eroga a Yada Energia una serie di servizi che la stessa svolge a livello centralizzato a beneficio della Società.

La disciplina dell'erogazione di tali servizi è contenuta in appositi contratti di servizio in forma scritta, che prevedono ruoli, responsabilità e tempistiche riguardanti la gestione delle attività in oggetto, nonché le caratteristiche essenziali dei servizi e i criteri in base ai quali le entità che prestano i servizi addebitano alla Società i costi e gli oneri sostenuti per l'espletamento dei medesimi⁷.

Da ultimo, tali contratti includono l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte della Società affidataria.

L'erogazione di tali servizi tiene anche conto delle peculiarità di Yada Energia, che può decidere di svolgere, avvalendosi di proprie risorse, alcuni dei servizi indicati resi disponibili dalla Capogruppo.

In taluni casi per facilitare l'effettiva operatività, la Capogruppo A2A S.p.A. può svolgere tali attività in nome e per conto di Yada Energia, esercitando i soli poteri di rappresentanza necessari per l'espletamento dei servizi previsti dal contratto sottoscritto tra le parti, in forza di una specifica Procura ad essa conferita dalla Società. Tra i poteri conferiti non rientrano i poteri relativi alla gestione operativa e del *business* di Yada Energia, che rimangono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società stessa.

In ogni caso restano ovviamente fermi i poteri – a livello collegiale o individuale – impliciti nel ruolo dell'Organo di Amministrazione di Yada Energia. Nel Modello di *Governance* esistente sono infatti salvaguardate le responsabilità e le prerogative gestionali degli Organi di Amministrazione delle società controllate; le società che erogano servizi, inoltre, rendicontano e soggiacciono alla verifica circa la corretta esecuzione di quanto convenuto, rimanendo in capo a Yada Energia il monitoraggio delle attività affidate.

Nelle fasi più rilevanti del processo sono previste diverse interazioni tra la Struttura Organizzativa/società richiedente e le Strutture Organizzative responsabili.

⁷ I criteri di attribuzione dei costi sono stati definiti secondo principi di equità e, negli ambiti di applicabilità, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'Allegato A alla Delibera di ARERA in materia di unbundling contabile n. 137/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata.

3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Yada Energia S.r.l.

3.1. Premessa

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità amministrativa della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di illecito, è un atto di responsabilità sociale.

Pertanto, la Società ha ritenuto opportuno avviare un progetto di adozione del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 di Yada, secondo i criteri e le modalità adottati dalla Capogruppo e dalle altre società del Gruppo A2A.

In seguito all'introduzione, nel tempo, di nuove fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si è reso opportuno avviare nuovamente una serie di interventi di aggiornamento / integrazione del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 di Yada Energia, al fine di adeguarlo all'evoluzione della normativa di riferimento nonché alle variazioni nell'assetto organizzativo ed operativo aziendale nel frattempo intervenute.

Si è reso opportuno un nuovo intervento di aggiornamento del Modello 231 volto a recepire le modifiche organizzative che hanno interessato la Società, nonché le novità legislative introdotte successivamente alla data ultima di approvazione dello stesso: i) il D.Lgs. 184/2021, con cui è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, che ha introdotto l'art. 25-*ocites*¹ "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*", ii) la Legge 9 marzo 2022, n. 22 ("*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*"), che ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*septiesdecies*, in materia di reati contro il patrimonio culturale nonché l'art. 25-*duodevicies*, in materia di reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici, iii) il D.Lgs. 19/2023 "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere*", che ha introdotto nell'ambito dei reati societari di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 il reato di "*false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*" di cui all'art. 54 del D.Lgs. 19/2023.

Nell'ambito del medesimo intervento di aggiornamento sono state altresì recepite le modifiche apportate ad alcune fattispecie di reato rilevanti già previste dal D. Lgs. n. 231/2001: art. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*), art. 24-bis (*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*), art. 25-*quinquies* (*Delitti contro la personalità individuale*), art. 25-*sexies* (*Reati di abuso di mercato*), e art. 25-*quinquiesdecies* (*Delitti tributari*).

Nel 2023 il Modello è stato ulteriormente aggiornato al fine di recepire le novità introdotte in materia di whistleblowing dal D.lgs. 24/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, anche nell'ottica del coordinamento del Modello con il sistema di gestione delle segnalazioni di whistleblowing di A2A.

Nel corso del 2024 sono state introdotte ulteriori novità legislative che di seguito si riportano: i) L. 206/2023: modifica dell'art. 517 c.p. "vendita di prodotti industriali con segni mendaci" di cui all'art. 25 bis1 (Delitti contro l'industria ed il commercio) del D.lgs. 231/2001; ii) L. 6/2024: modifica della fattispecie di cui all'art. 518 duodecies c.p. "distruzione, dispersione, deterioramento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" inclusa all'art. 25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) del D.lgs. 231/2001; iii) la Legge n. 137/2023, di conversione con modificazioni del decreto-legge 105/2023, che ha introdotto all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (dedicato ai reati nei rapporti con la P.A.) i reati di "Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.) e di "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" (art. 353-bis c.p.) e all'art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001 (ora rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi da contanti e trasferimento fraudolento di valori") il reato di "Trasferimento fraudolento di valori" (art. 512-bis c.p.); iv) il D.L. 19/2024, convertito dalla L. 56/2024, che ha introdotto un secondo comma all'art. 512-bis c.p. "Trasferimento fraudolento di valori"; v) Legge 28 giugno 2024, n. 90, recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" che ha apportato modifiche ai reati informatici di cui all'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001; vi) il D.lgs. 87/2024 recante "Revisione del sistema sanzionatorio tributario" che ha introdotto una causa di esclusione della punibilità per i fatti di cui all'art. 10 quater c. 1 ("Indebita compensazione") del D.lgs. 74/2000, fattispecie inclusa all'art. 25 quinquiesdecies (Reati tributari) del D.lgs. 231/2001; vii) la Legge n. 114/2024 che ha abrogato la fattispecie di "Abuso d'ufficio" (art. 323 c.p.) e modificato la fattispecie di "Traffico di influenze illecite" (art. 346-bis c.p.), entrambe incluse all'art. 25 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio) del D.lgs. 231/2001; viii) la Legge n. 112/2024 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 92/2024 che ha inserito all'art. 25 del D.lgs. 231/2001 (relativo ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) il nuovo reato di cui all'art. 314 bis c.p. "Indebita destinazione di denaro o cose mobili"; ix) il D.lgs. 141/2024 contenente "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" che ha modificato l'art. 25 sexiesdecies in materia di reati di contrabbando.

Le attività di aggiornamento sono state avviate al fine di rendere il Modello della Società:

- conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- coerente con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida delle principali associazioni di categoria, prime fra tutte Confindustria;
- coerente con la struttura di *Governance* ed organizzativa in essere;
- coerente rispetto alla struttura del Modello adottato dalla Capogruppo.

Nell'esecuzione delle attività di aggiornamento si tiene conto:

- dei cambiamenti organizzativi della Società;
- dei mutamenti legislativi;
- dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- della prassi delle società italiane ed estere in ordine ai Modelli;
- degli esiti delle attività di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- delle risultanze delle attività di *Internal Audit*;
- dell'esperienza maturata nell'adozione e attuazione del Modello precedente;
- dei risultati emersi dalle verifiche sul Modello della Società;

- delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello nelle altre Società del Gruppo, ivi comprese le esperienze derivanti dal contenzioso penale.

L'approccio seguito:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio conoscitivo della Società;
- permette di gestire con criteri univoci le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle aree "sensibili";
rende più agevole la costante implementazione e l'adeguamento tempestivo dei processi e dell'impianto normativo interni ai mutamenti della Struttura Organizzativa e dell'operatività aziendale.

3.2. Destinatari

Si considerano soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello, ai sensi del Decreto e nell'ambito delle rispettive competenze, i componenti degli organi sociali, il *management* e i dipendenti, nonché i *partner* commerciali, i consulenti, i fornitori e ogni ulteriore soggetto avente rapporti contrattuali con la Società qualora si trovino ad operare nelle attività ritenute sensibili dal Modello (di seguito, i "**Destinatari**").

3.3. Funzione del Modello

Yada Energia intende affermare e diffondere una cultura di impresa improntata:

- alla *legalità*, poiché nessun comportamento illecito, sia pur realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla Società;
- al *controllo*, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che danno vita al Modello che la Società, alla luce delle considerazioni che precedono, ha predisposto e adottato.

Tale Modello ha come obiettivi quelli di:

- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società (dipendenti, collaboratori esterni, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell'interesse di Yada Energia, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano a Yada Energia di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla Direzione o alla Vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;

- consentire alla Società, grazie a una azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

3.4. Metodologia di predisposizione del Modello di Yada Energia S.r.l.

Il Modello di Yada è stato elaborato, e successivamente aggiornato, tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

In particolare, la redazione del Modello si è basata su un'attività di *risk self assessment* articolata nelle fasi di seguito descritte:

- esame preliminare del contesto aziendale attraverso un'analisi della documentazione relativa alla struttura organizzativa e operativa della Società, nonché dei ruoli e delle responsabilità assegnate, così come definiti all'interno dell'organigramma;
- individuazione dei processi aziendali e delle attività sensibili alla commissione dei reati operata tramite interviste con il *management*, nonché rilevazione, analisi e valutazione dell'adeguatezza dei controlli aziendali esistenti;
- identificazione dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno e definizione di uno specifico piano di attuazione di tali aspetti;
- adeguamento del sistema di controllo interno, finalizzato alla riduzione dei rischi eventualmente identificati, tramite l'attuazione del piano di implementazione definito.

Scopo ultimo delle attività sopra descritte è stato quello di definire il Modello di Yada, articolato in tutte le sue componenti e che tenga conto delle *best practice* di riferimento, personalizzato alla realtà aziendale, da sottoporre all'Organo Amministrativo per l'approvazione.

3.5. Struttura del Modello

Il Modello è strutturato:

- i) nella *Parte Generale*, che descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato volto a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- ii) nelle *Parti Speciali*, volte a integrare il contenuto della *Parte Generale* con una descrizione relativa:

- alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto rilevanti in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta;
- ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reato di cui al punto precedente, presenti nella realtà aziendale e ai correlati presidi di controllo.

(iii) nel *Risk Assessment* che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 nell'ambito delle attività proprie della Società. Tale documento rappresenta le attività aziendali (c.d. "attività sensibili") nell'ambito delle quali potrebbero in astratto essere commessi i reati presupposto di cui al Decreto, le strutture aziendali che presidiano tali attività e i documenti normativi interni di riferimento.

Nessuna disposizione contenuta nel sistema normativo interno può in ogni caso giustificare il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Modello.

È infine da ritenersi parte integrante del Modello della Società il Codice Etico del Gruppo A2A, come meglio specificato nel paragrafo seguente, nonché tutte le procedure e documenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

3.6. Rapporto tra Modello e Codice Etico del Gruppo A2A

A integrazione degli strumenti di controllo previsti nell'ambito del citato D.Lgs. 231/2001, la Società ha adottato il Codice Etico del Gruppo A2A (in prosieguo semplicemente il "**Codice Etico**"), espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli *stakeholder* (es. clienti, dipendenti, consulenti, fornitori) del Gruppo.

Il Codice Etico del Gruppo A2A ha lo scopo, tra l'altro, di favorire e promuovere un elevato *standard* di professionalità e di evitare pratiche comportamentali difformi rispetto agli interessi dell'azienda o devianti rispetto alla legge, nonché contrastanti rispetto ai valori che la Società e il Gruppo di cui fa parte intende mantenere e promuovere.

Il Codice Etico è rivolto ai componenti degli Organi Sociali, a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado del Gruppo e a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con il Gruppo.

Il Codice Etico, pertanto, recepisce e formalizza i principi, i valori etico-sociali e le linee guida di comportamento che il Gruppo riconosce come propri e dei quali si esige l'osservanza da parte sia dei propri organi sociali e dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con esso rapporti.

Il Modello presuppone il rispetto del Codice Etico formando con esso un *corpus* sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello.

3.7. Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello

L'Organo Amministrativo ha il potere esclusivo di adottare, modificare e integrare il Modello.

Il Modello deve essere oggetto di apposito adattamento qualora emerga l'opportunità o la necessità di un suo aggiornamento a fronte di particolari situazioni, quali, a titolo esemplificativo:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa (ad es., a seguito dell'acquisizione di un ramo d'azienda);
- modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per la Società (ad es., introduzione di nuove tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto);
- valutazioni di inadeguatezza all'esito dei controlli eseguiti.

Nei casi sopra descritti, le modifiche e/o integrazioni del Modello devono essere approvate dall'Organo Amministrativo.

Qualora, invece, si rendesse necessario apportare modifiche meramente formali al Modello, la struttura organizzativa *Compliance* 231 di A2A S.p.A., di propria iniziativa o su impulso dell'Organismo di Vigilanza, può, previa valutazione delle modalità di intervento e della relativa tempistica, intervenire in maniera autonoma sul Modello, senza sottoporre le eventuali modifiche all'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

A tal fine, sono considerate modifiche meramente formali gli aggiornamenti di disposizioni normative già rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e la modifica della denominazione delle Strutture Organizzative interne e dei processi aziendali.

Le procedure operative eventualmente adottate in attuazione del presente Modello sono modificate a cura delle Strutture Organizzative aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le Strutture Organizzative aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato in merito all'aggiornamento e all'implementazione delle nuove procedure operative.

3.7.1 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) e all'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

A tal fine, l'OdV formula osservazioni e proposte attinenti all'organizzazione e al sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza ha il dovere di segnalare in forma scritta all'Organo Amministrativo tempestivamente, o quanto meno nella relazione annuale, fatti, circostanze o carenze organizzative

riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità o l'opportunità di modificare o integrare il Modello.

Anche con tale finalità, l'Organismo di Vigilanza delibera in merito al Piano di Vigilanza annuale attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo:

- un calendario degli incontri con il *management* da svolgere nel corso dell'anno;
- le attività di vigilanza deliberate.

In relazione a questo ultimo punto, a titolo meramente esemplificativo, si riportano i principali strumenti di vigilanza a disposizione dell'OdV: i) verifiche e test a campione su attività sensibili; ii) flussi informativi; iii) acquisizione di eventuali report redatti da Group Health, Safety, Environment and Quality di A2A relativi alla Società; iv) acquisizione di eventuali *audit* report redatti da *Internal Audit* di A2A; v) sopralluoghi; vi) analisi andamento infortunistico; vii) analisi contestazioni disciplinari; viii) monitoraggio *action plan 231* (ove previsto).

Le attività di verifica pianificate sono effettuate dall'Organismo di Vigilanza anche con il supporto delle competenti strutture Organizzative di A2A (es. *Group, Health, Safety, Environment and Quality, Internal Audi*, Gestione del personale competente).

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1. Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001 - art. 6, comma 1, lett. a) e b) - l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (adottato e efficacemente attuato) e di curarne l'aggiornamento⁸ ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull'osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporre l'aggiornamento al fine di migliorarne l'efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale organismo istituito dalla Società al proprio interno.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

4.2. Requisiti

Requisiti soggettivi

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi⁹.

All'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta la sussistenza dei

⁸ La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 231/2001 afferma, a tale proposito: "L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)"

⁹ Le Linee Guida di Confindustria, al par. 2.2 "Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza - Autonomia e Indipendenza" affermano che "Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti, sia nel caso di un Organismo di Vigilanza composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto, anche, da figure esterne, sarà opportuno che i membri possiedano i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito come onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con il vertice. Tali requisiti andranno specificati nel Modello organizzativo.

I requisiti di autonomia, onorabilità e indipendenza potranno anche essere definiti per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria. Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di Vigilanza ed in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (per esempio un componente del Collegio Sindacale o il preposto al controllo interno). In questi casi l'esistenza dei requisiti richiamati può risultare già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per i sindaci e per il preposto ai controlli interni".

requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D. M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i membri del Collegio Sindacale di società quotate, adottato ai sensi dell'art. 148 comma 4 del TUF.

Costituisce in ogni caso causa di ineleggibilità o di decadenza quale membro dell'Organismo di Vigilanza:

- la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- l'irrogazione di una sanzione da parte della CONSOB, per aver commesso uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, di cui al TUF.

L'eventuale riforma della sentenza di condanna (o di patteggiamento) non definitiva determina il superamento della causa di ineleggibilità ma non incide sull'intervenuta decadenza dalla carica.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, accertata da una delibera del Consiglio di Amministrazione, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Autonomia e indipendenza

Le Linee Guida di Confindustria individuano tra i requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza di Yada Energia è dotato nell'esercizio delle sue funzioni di autonomia ed indipendenza dagli Organi Societari e dagli altri organismi di controllo interno e dispone di autonomi poteri di spesa – sulla base di un preventivo di spesa annuale, approvato con comunicazione scritta dall'Organo Amministrativo, o da soggetto da questo delegato, su proposta dell'Organismo stesso – da utilizzare a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal legislatore¹⁰.

In ogni caso, l'OdV può richiedere un'integrazione dei fondi assegnati, qualora non sufficienti all'efficace espletamento delle proprie incombenze, e può estendere la propria autonomia di spesa di propria iniziativa in presenza di situazioni eccezionali o urgenti, che saranno oggetto di successiva relazione all'Organo Amministrativo.

Inoltre, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli¹¹.

Nell'esercizio delle proprie funzioni i membri dell'OdV non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o

¹⁰ Come previsto dalle Linee Guida Confindustria, al par. 2.2 “*Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza - Autonomia e Indipendenza*”.

¹¹ Si veda in proposito il paragrafo 4.8.

professionale. In tale ipotesi essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.

Peraltro, le stesse Linee Guida di Confindustria dispongono che *“se l'Organismo di vigilanza ha composizione collegiale mista, poiché vi partecipano anche soggetti interni all'ente – preferibilmente privi di ruoli operativi – da questi ultimi non potrà pretendersi una assoluta indipendenza. Dunque, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità”*.

Professionalità

Il connotato della professionalità deve essere riferito, anche secondo quanto specificato dalle Linee Guida di Confindustria, al *“bagaglio di strumenti e tecniche”*¹².

L'Organismo di Vigilanza deve essere composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività *“ispettiva”*, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, *“penalistico”* necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza, affinché sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni.

Ove necessario, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, anche di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza¹³.

Continuità di azione

L'Organismo di Vigilanza deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

¹² Confindustria, *Linee Guida*, titolo IV, par. 2.2 *“Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza - Professionalità”*. *“Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati:*

- *in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati (approccio di tipo consulenziale);*
- *oppure ancora, a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare il reato presupposto (approccio ispettivo)”*.

A titolo esemplificativo, le Linee Guida di Confindustria menzionano le seguenti tecniche:

- campionamento statistico;
- tecniche di analisi, valutazione e contenimento dei rischi (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti, ecc.);
- *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza;
- elaborazione e valutazione dei questionari;
- metodologie per l'individuazione di frodi (Trib. Milano, 20 settembre 2004).

¹³ Confindustria, *Linee Guida*, par. 2.3.4 *“L'istituzione di un Organismo di Vigilanza ad hoc”*: *“Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità, che la legge riserva all'organismo riferibile all'ente, con le specifiche professionalità dei consulenti esterni, rendendo così più efficace e penetrante l'attività dell'organismo”*. Così, con riferimento alla possibilità dell'istituzione di un Organismo di Vigilanza *ad hoc* (possibilità alternativa all'attribuzione del ruolo di Organismo di Vigilanza al Comitato per il controllo interno o alla funzione di *internal auditing*).

4.3. Composizione, nomina e durata

Il D.Lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza¹⁴.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. n. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di Yada Energia, tenuto conto della complessità organizzativa aziendale, ha optato per un Organismo di Vigilanza a struttura collegiale, composto da soggetti individuati in virtù delle competenze professionali maturate e delle caratteristiche personali, quali capacità di controllo, indipendenza di giudizio ed integrità morale.

Nella scelta dei componenti, gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo, all'onorabilità e all'assoluta autonomia e indipendenza rispetto alla stessa Società, elementi che sono resi noti al Consiglio di Amministrazione anche grazie ai curricula dei candidati selezionati.

L'Organo Amministrativo nomina e revoca:

- i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione che, in sede di nomina, deve dare atto della valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri¹⁵.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri dell'OdV, si impegnano a svolgere le funzioni loro attribuite garantendo la necessaria continuità di azione e a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi avvenimento suscettibile di incidere sul mantenimento dei requisiti sopra citati.

Il venir meno dei requisiti soggettivi in capo ad un componente dell'OdV ne determina l'immediata decadenza dalla carica. In caso di decadenza, morte, dimissione o revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro cessato.

Al fine di garantirne la piena autonomia e indipendenza, la durata in carica dei membri dell'OdV coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato. Qualora il Consiglio di Amministrazione dovesse decadere, decadrà anche l'Organismo di Vigilanza.

I membri dell'Organismo di Vigilanza rimarranno in ogni caso in carica fino a quando il Consiglio di Amministrazione non avrà provveduto, con specifica delibera, alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

¹⁴ Le Linee Guida di Confindustria precisano che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001 "non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. Ciò consente di optare per una composizione sia monosoggettiva che pluri-soggettiva. In quest'ultimo caso possono essere chiamati a comporre l'Organismo soggetti interni ed esterni all'ente (...). A dispetto della indifferenza del legislatore rispetto alla composizione la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli. Come ogni aspetto del modello, anche la composizione dell'Organismo di vigilanza dovrà modularsi sulla base delle dimensioni, del tipo di attività e della complessità organizzativa dell'ente". Confindustria, Linee Guida, par. 2.1 "Composizione dell'Organismo di Vigilanza".

¹⁵ Nel senso della necessità che l'organo amministrativo, al momento della nomina "dia atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità dei suoi membri", Ordinanza 26 giugno 2007 Trib. Napoli, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Sez. XXXIII.

4.4. Revoca

La revoca dei membri dell'OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza si intende, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quale: l’omessa redazione della relazione riepilogativa almeno annuale sull’attività svolta cui l’Organismo è tenuto; l’omessa redazione del programma di vigilanza;
- l’*“omessa o insufficiente vigilanza”* da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società o di altre società nelle quali il soggetto fosse membro dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento);
- nel caso di membro interno, l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di *“autonomia e indipendenza”* e *“continuità di azione”* propri dell’Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla presa d’atto del Consiglio di Amministrazione;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia.

Qualsiasi decisione riguardante i singoli membri o l’intero Organismo di Vigilanza è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

4.5. Cause di sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell’Organismo di Vigilanza quelle di seguito riportate:

- l’accertamento, dopo la nomina, che il componente dell’Organismo di Vigilanza abbia rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell’art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall’art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la carica;
- la circostanza che il componente sia destinatario di un provvedimento di rinvio a giudizio in relazione a uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, per un reato la cui commissione sia sanzionata con l’interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese o in relazione a uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, di cui al TUF.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui viene direttamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione sopra citate, provvede a dichiarare la sospensione del

soggetto (o dei soggetti) nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza.

In tali casi, il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di integrare temporaneamente l'Organismo di Vigilanza, nominando uno o più membri, il cui incarico avrà una durata pari al periodo di sospensione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non ritenga necessario integrare temporaneamente l'Organismo di Vigilanza, l'OdV continua ad operare nella sua composizione ridotta. In tali situazioni, per le deliberazioni dell'OdV, è necessario il parere favorevole del Presidente dell'Organismo.

La decisione sulla eventuale revoca dei membri sospesi deve essere oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

4.6. Temporaneo impedimento

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia ed indipendenza di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'Organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

A titolo esemplificativo, costituisce causa di temporaneo impedimento la malattia o l'infortunio che si protragga per oltre tre mesi ed impediscano di partecipare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di temporaneo impedimento, il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di integrare temporaneamente l'Organismo di Vigilanza, nominando uno o più membri, il cui incarico avrà una durata pari al periodo di impedimento.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non ritenga necessario integrare temporaneamente l'Organismo di Vigilanza, l'OdV continua ad operare nella sua composizione ridotta. In tali situazioni, per le deliberazioni dell'OdV, è necessario il parere favorevole del Presidente dell'Organismo.

Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi per non più di due volte, di addivenire alla revoca del o dei componenti per i quali si siano verificate le predette cause di impedimento.

4.7. Rinuncia del Componente

In caso di rinuncia all'incarico di un componente dell'Organismo, questi deve comunicarla per iscritto tempestivamente all'Organo Amministrativo e al Presidente dell'OdV, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Se la rinuncia riguarda il Presidente, i compiti spettanti al Presidente sono svolti dal componente esterno, se presente, o, in caso contrario, dal componente più anziano d'età.

Ferme restando le determinazioni dell'Organo Amministrativo in merito alla sostituzione del componente dimissionario, l'OdV composto dagli altri due componenti si intende validamente costituito.

4.8. Funzioni e poteri

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Società.

È facoltà dell'Organismo nominare un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri¹⁶:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività ("**Regolamento dell'OdV**");
- vigilare sul funzionamento del Modello al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001;
- verificare il rispetto del Modello, delle regole di comportamento, degli *standard* di prevenzione e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello;
- svolgere periodica attività ispettiva e di controllo, anche a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello. Nello svolgimento di tale attività, l'Organismo può:
 - o accedere liberamente presso qualsiasi Struttura Organizzativa della Società – senza

¹⁶ Confindustria, *Linee Guida*, titolo IV, par. 2.2 "Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di vigilanza": "[l]e attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute gli artt. 6 e 7 del decreto 231, possono schematizzarsi come segue:

- vigilanza sull'effettività del Modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello istituito;
- esame dell'adequatezza del Modello, ossia della sua reale – non già meramente formale – capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Aspetto quest'ultimo, che passa attraverso:
 - o suggerimenti e proposte di adeguamento del Modello agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia e della portata degli interventi: le proposte riguardanti aspetti formali o di minore rilievo saranno rivolte alla funzione del Personale e Organizzazione o all'Amministratore, mentre negli altri casi di maggiore rilevanza, verranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione;
 - o follow-up, verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte".

necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;

- o richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli amministratori, ai sindaci, alle società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello.
- suggerire l'aggiornamento del Modello formulando, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
- curare i rapporti e assicurare la ricezione dei flussi informativi di competenza con le Strutture Organizzative aziendali e verso gli organi sociali;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, dei contenuti del D.Lgs. n. 231/2001, degli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali nonché iniziative per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza del Modello, verificandone la frequenza;
- verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- fornire ai dipendenti e ai membri degli Organi Sociali chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello e alla corretta interpretazione/applicazione del presente Modello, degli *standard* di controllo, delle relative procedure di attuazione e del Codice Etico;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 5 del presente Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto di Strutture Organizzative della Società o della Capogruppo con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo. L'Organismo, a titolo esemplificativo, potrà ricorrere alle seguenti Strutture:

- *Internal Audit* di A2A (ad esempio per l'esecuzione di *special audit*);
- *Affari Legali e Compliance* di A2A S.p.A. (ad esempio, per l'interpretazione della normativa rilevante; per definire il contenuto delle apposite clausole da inserire nei contratti con *partner*, collaboratori esterni, per gli aspetti relativi all'interpretazione e al monitoraggio del quadro normativo di riferimento, per la relativa formazione ecc.);
- *Group, Health, Safety, Environment and Quality* di A2A S.p.A. (ad esempio per le attività di controllo e le verifiche che svolge sulle tematiche di competenza, ovvero ambiente e salute e sicurezza);
- *Talent Acquisition and Development* di A2A S.p.A. (ad esempio per le attività di formazione in aula ed *e-learning*).

In generale, l'OdV si coordina con le Strutture Organizzative aziendali e/o della Capogruppo interessate per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello.

All'OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

I componenti dell'OdV, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, nel rispetto delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali.

4.9. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

4.9.1. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi.

Sono previste distinte linee di *reporting* da parte dell'Organismo di Vigilanza che:

- i) riferisce al Consiglio di Amministrazione, rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, su circostanze e fatti significativi del proprio ufficio. L'OdV comunica immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, novità normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ecc.) e le informazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza;
- ii) presenta una relazione scritta, su base periodica almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione, che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:
 - a) la sintesi delle attività svolte nel periodo di riferimento e un piano delle attività previste per il periodo successivo;
 - b) eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
 - c) qualora non oggetto di precedenti ed apposite segnalazioni:
 - le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia e/o l'effettività del Modello, ivi incluse quelle necessarie a rimediare alle carenze organizzative o procedurali accertate ed idonee ad esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto, inclusa una descrizione delle eventuali nuove attività "sensibili" individuate;
 - sempre nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nel Sistema Sanzionatorio adottato dalla Società ai sensi del Decreto, l'indicazione dei comportamenti accertati e risultati non in linea con il Modello, con contestuale proposta circa la sanzione ritenuta più opportuna nei confronti del responsabile della violazione ovvero della funzione e/o del processo e/o dell'area interessati;
 - d) il resoconto delle segnalazioni di cui abbia gestito l'istruttoria ai sensi della Linea Guida per le segnalazioni, anche anonime, del Gruppo A2A, e delle ulteriori segnalazioni, non rientranti

- nel perimetro di tale documento, che abbia eventualmente ricevuto, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei presidi di controllo e delle relative procedure di attuazione nonché alla violazione delle previsioni del Codice Etico, e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
- e) informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
 - f) i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, degli *standard* di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico;
 - g) una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
 - h) l'indicazione dei mutamenti del quadro normativo e/o significative modifiche dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa di cui sia stato informato e che richiedono un aggiornamento del Modello;
 - i) la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di un membro dell'Organismo;
 - j) le eventuali proposte di aggiornamento del Modello qualora fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza abbiano evidenziato la necessità o l'opportunità di modificarlo o integrarlo.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, affinché li informi in merito alle attività di competenza.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati.

4.9.2. Flussi informativi tra Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale e Internal Audit

Nell'ottica di garantire il migliore funzionamento del sistema di controlli interni alla Società, è importante favorire lo scambio informativo tra gli attori principali di questo. Ciò permette, infatti, nel rispetto delle prerogative dei singoli attori, di mettere a fattore comune le risultanze delle attività di verifica rispettivamente svolte negli ambiti di comune interesse.

Pertanto, il Collegio Sindacale (ove presente), oltre a ricevere – come sopra esposto – informative da parte dell'Organismo di Vigilanza, provvede anche a trasmetterne a quest'ultimo, nel caso rilevi carenze e violazioni che presentino rilevanza sotto il profilo del Modello, oltre che in merito a ogni fatto o anomalia riscontrati, che rientrino nell'ambito dei processi sensibili ex D. Lgs. 231/2001.

Parimenti, l'Organismo di Vigilanza può giovare dell'esito delle attività di verifica poste in essere dalla funzione *Internal Audit* le quali abbiano rilevanza e/o comunque impatti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

4.9.3. Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. n. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni aziendali della

Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

In linea generale, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad ogni circostanza – rilevante ai fini della migliore efficacia del Modello e in relazione a ogni dato utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

Per tale ragione, è stato predisposto un prospetto riepilogativo dei Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, che verrà reso disponibile a tutte le Strutture Organizzative interessate dall'invio delle relative informazioni e a cui si rinvia per il dettaglio delle informazioni.

In particolare, i Responsabili di Strutture Organizzative che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza utilizzando gli indirizzi di posta elettronica odvyadaenergia@odv.a2a.it o, laddove indicato nel prospetto riepilogativo dei Flussi informativi, flussi231@a2a.it:

- su base periodica, alle scadenze preventivamente concordate, o su base occasionale le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti che ricadono nelle attività “sensibili” previste dal Modello della Società come individuate nello specifico prospetto riepilogativo, nonché ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di reato, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo;
- quanto dall'OdV formalmente richiesto, secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo per lo svolgimento della propria attività.

A titolo esemplificativo, le funzioni individuate, in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative, devono comunicare all'OdV, con la necessaria tempestività, ogni informazione riguardante:

- l'emissione e/o l'aggiornamento delle procedure aziendali rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- la modifica dell'operatività aziendale;
- l'emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi (organigrammi, deleghe e procure aziendali);
- le modifiche alla composizione degli organi sociali;
- le relazioni predisposte dalle strutture organizzative aziendali/Organi di Controllo (compresa la Società di Revisione) nell'ambito delle loro attività di verifica;
- le contestazioni disciplinari riportanti nominativo, contestazione e sanzione;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento penale a loro carico in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nello svolgimento dell'attività lavorativa, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 che possano coinvolgere la Società e/o i Destinatari del Modello.

Per quanto riguarda le segnalazioni relative alla commissione o alla presunta commissione o il ragionevole pericolo di commissione di reati di cui al D.lgs. 231/2001, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso (c.d. segnalazioni di *Whistleblowing* 231), si rinvia al successivo paragrafo 4.9.4.

4.9.4. Whistleblowing

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante le *“disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* (nel seguito la *“Normativa whistleblowing”*) che è intervenuta sull’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e sull’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

Successivamente, il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 attuativo della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Tale Decreto ha ulteriormente modificato l’art. 6 del D.lgs. 231/2001, disponendo al comma 2 bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo prevedono: canali di segnalazione interna per le segnalazioni di *whistleblowing*, il divieto di ritorsione ed un sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e), conformi a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.

Al fine di garantire l’efficacia del sistema del *whistleblowing*, conformemente alle previsioni del D.lgs. 24/2023, il Gruppo ha rafforzato il proprio sistema interno di gestione delle segnalazioni che possono, altresì, avere ad oggetto le violazioni del Modello e le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In particolare, il sistema di segnalazione interno garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta nella segnalazione e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Il sistema di segnalazione interno è dettagliatamente indicato nel documento “Linea Guida per le segnalazioni, anche anonime, del Gruppo A2A (Whistleblowing) Linea Guida 001.0032/*”. Si rinvia al predetto documento reperibile sul sito web del Gruppo A2A, per le indicazioni di dettaglio relative:

- ai canali di segnalazione e alle modalità di invio
- ai soggetti che possono effettuare le segnalazioni,
- all’oggetto delle segnalazioni,
- al gestore della segnalazione
- alle modalità di gestione della stessa,
- alle tutele garantite ai segnalanti, ai segnalati in mala fede e agli ulteriori soggetti indicati nella norma,
- alle sanzioni per chi viola le previsioni del D.lgs. 24/2023.

Per le tutele garantite e il sistema disciplinare si rinvia rispettivamente ai paragrafi 5.6 e 5.1.

Inoltre, sono state messe a disposizione sul sito web del Gruppo A2A specifiche informative sui canali di segnalazione.

4.9.5. Informativa da e verso l'Organismo di Vigilanza e nei confronti dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo

L'Organismo di Vigilanza di Yada collabora con l'Organismo di Vigilanza della Controllante e della Capogruppo stabilendo un adeguato canale di comunicazione.

A tale riguardo, l'Organismo di Vigilanza della Controllante e/o Capogruppo hanno facoltà di richiedere l'acquisizione di documentazione e di informazioni rilevanti all'OdV di Yada Energia.

L'Organismo di Vigilanza della Società deve informare l'Organismo di Vigilanza della società operante il distacco in ordine ai fatti rilevati, alle violazioni compiute da eventuali dipendenti del Gruppo A2A distaccati presso la Società ed alle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza di Yada Energia, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alle diverse realtà, potrà trasmettere all'OdV della Controllante, per conoscenza, le relazioni periodiche (almeno annuali) predisposte per l'Organo Amministrativo di riferimento e relative alle attività svolte.

5. Il sistema sanzionatorio

5.1. Principi generali

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza esimente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello (ivi compresi i documenti normativi interni nello stesso richiamati) a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Costituisce, altresì, violazione del Modello – e presupposto di applicazione di sanzioni – il mancato rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla Normativa sul *whistleblowing*, nonché l'invio di segnalazioni con dolo o colpa grave, che si rivelino infondate, in coerenza con quanto previsto nella “Linea Guida per le segnalazioni, anche anonime, del Gruppo A2A (Whistleblowing)” Linea Guida 001.0032/*.

Le sanzioni contemplate per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche nelle ipotesi di violazione alle disposizioni contenute nel Codice Etico del Gruppo A2A.

Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive attribuzioni di responsabilità e competenze, al *management* della Società.

Laddove la notizia della possibile violazione giunga all'Organismo di Vigilanza, svolti gli opportuni accertamenti che ritiene opportuni, lo stesso formula una proposta in merito all'opportunità di adottare provvedimenti e la comunica agli organi aziendali competenti in base al sistema disciplinare, che la valuteranno in autonomia e, se del caso, attiveranno le strutture organizzative di volta in volta competenti in ordine all'effettiva applicazione delle misure.

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva e dei Codici Disciplinari aziendali, laddove applicabili.

5.2. Misure nei confronti di lavoratori subordinati

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti della Società costituisce sempre illecito disciplinare.

La Società chiede ai propri dipendenti di segnalare le eventuali violazioni e la stessa valuta in senso positivo il contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha effettuato la segnalazione abbia contribuito a tale violazione.

Per l'accertamento delle infrazioni concernenti il Modello, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle relative sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *Management* della Società.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

Yada Energia può avere proprio personale dipendente che svolge le proprie funzioni presso società del Gruppo A2A. In base a quanto previsto dai documenti che ne regolano il distacco, tali dipendenti sono soggetti – nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative – alle direttive impartite dai responsabili della società distaccataria. Essi sono, quindi, tenuti al rispetto:

- a) dei principi di comportamento previsti dal presente Modello;
- b) del Codice Etico;
- c) di quanto previsto dal Modello predisposto dalla società distaccataria.

Qualora presso la Società svolgano la propria attività lavorativa uno o più dipendenti di una società (anche del Gruppo A2A) che siano – a seguito della stipulazione di un accordo contrattuale – distaccati presso la Società, tali soggetti sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal Codice Etico del Gruppo A2A e dal presente Modello.

Il licenziamento e ogni altro provvedimento disciplinare non pregiudicano le eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.

5.2.1 Misure nei confronti del personale non dirigente

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello e nel Codice Etico, assurgono a inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, costituiscono illeciti disciplinari.

In relazione ai provvedimenti applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio della Società, quale previsto nel Codice Disciplinare di Gruppo, trova la sua primaria fonte nei Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) del settore di riferimento.

Si precisa che, la sanzione irrogata dovrà essere proporzionata alla gravità della violazione commessa e, in particolare, si dovrà tener conto:

- dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzionalità del comportamento o del grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- del livello di responsabilità e di autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- del coinvolgimento di altre persone;
- della gravità degli effetti dell'illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la società ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata;
- di altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito.

Le sanzioni che si possono comminare sono quelle previste dai CCNL vigenti e applicabili ai dipendenti della Società, con le specifiche integrazioni previste dal codice disciplinare del Gruppo A2A in vigore.

I comportamenti passibili dell'applicazione di sanzioni disciplinari ex D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

1. Il dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello incorra in una lieve violazione per la prima volta delle disposizioni del Modello, sempre che da detta violazione non discenda per la Società all'esterno un maggior impatto negativo.
2. Il dipendente che, più volte, ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
3. Il dipendente che ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure interne o violi le prescrizioni previste dal Modello e dai documenti da esso richiamati in materia di informazioni all'Organismo di Vigilanza o di controlli da svolgere o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.
4. Il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, adottando, nell'espletamento di attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello,

un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3.

5. Il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001.
6. Il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno delle mancanze di cui al punto 4.

5.2.2 Misure nei confronti dei dirigenti

I dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

Nella Società trova applicazione, per i dipendenti dirigenti, il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti" del settore di riferimento.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti all'adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per la Società alla irrogazione di sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- non provveda a segnalare all'Organismo di Vigilanza criticità inerenti allo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle Autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così la Società all'applicazione di sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di un dirigente, la Società, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il Dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento.

5.3. Misure nei confronti degli amministratori

Alla notizia di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi inclusa quella della documentazione integrativa, da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente del Consiglio di Amministrazione globalmente inteso, affinché vengano assunte o promosse le iniziative più opportune o adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi inclusa quella della documentazione integrativa, da parte del Consiglio di Amministrazione, globalmente inteso, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

5.4. Misure nei confronti dei sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto gli altri componenti del Collegio Sindacale, ove presente, e il Consiglio di Amministrazione.

5.5. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società

La violazione dei principi di comportamento previsti dal Modello da parte di *partner* commerciali, consulenti, fornitori o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D. lgs. n. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole prevedono l'impegno dei predetti soggetti ad assolvere gli obblighi previsti dal contratto nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 231/2001, del Codice Etico, della Policy anticorruzione e della Policy sui diritti umani di A2A.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà della Società di risolvere il contratto con eventuale applicazione di penali, fatta salva la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del D.lgs. 231/2001, del Codice Etico o delle policies sopra richiamate.

5.6. Misure di tutela nei confronti del segnalante ai sensi della Normativa sul *whistleblowing*

Al fine di garantire l'efficacia del sistema di gestione delle segnalazioni in ottemperanza a quanto previsto dalla Normativa sul *whistleblowing*, la Società vieta qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (a titolo esemplificativo applicazione di misure sanzionatorie) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata dal

segnalante in buona fede, e si impegna a garantire la tutela dei segnalanti e degli ulteriori soggetti/enti protetti dalla Normativa sul Whistleblowing contro i suddetti atti.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni in buona fede può essere comunicata all'ANAC o denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ovvero sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, spetta al datore di lavoro provare che tali misure siano state adottate sulla base di ragioni estranee alla segnalazione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

L'uso illegittimo del sistema disciplinare può comportare l'applicazione di provvedimenti nei confronti dell'autore dell'abuso.

Ai sensi della Normativa sul Whistleblowing, la tutela del segnalante sopra descritta non è garantita nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino infondate.

Si rimanda, per maggiore dettaglio, a quanto previsto dal documento "Linea Guida per le segnalazioni, anche anonime, del Gruppo A2A (Whistleblowing) – Linea Guida 001.0032/*".

6. Il piano di formazione e comunicazione

Come sottolineato dalle Linee Guida Confindustria, l'effettuazione di attività di formazione e informazione del personale costituisce (assieme all'attività di verifica periodica e alla presenza di un apposito sistema disciplinare) uno dei pilastri dell'efficace attuazione del Modello.

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello.

La formazione e la comunicazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello e del Codice Etico che l'azienda ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, ad osservare e ad attuare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

A tale fine, le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale la Società si impegna a effettuare le seguenti attività di comunicazione:

- in fase assunzione, la Società promuove nei confronti dei neo assunti l'informativa relativa al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed al Codice Etico e viene garantita la possibilità di consultarli per esempio direttamente *sull'Intranet* aziendale in un'area dedicata;
- in ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete *Intranet*, tale documentazione viene messa a loro disposizione con mezzi alternativi quali l'affissione nelle bacheche aziendali.

L'attività di formazione coinvolge nel tempo tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello.

I corsi sono a carattere obbligatorio. La documentazione relativa alle attività di formazione sarà conservata a cura della Società e disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di qualunque soggetto sia legittimato a prenderne visione.

La Società, inoltre, promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico, della Policy Anticorruzione e della Policy sui Diritti Umani anche tra i *partner*, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori i quali, in sede di stipula del contratto, vengono informati che i citati documenti sono disponibili sul sito internet del Gruppo A2A, ove è presente anche la Parte Generale del Modello della Società.

Allegato 1 – Elenco reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24):**
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 898/1986).

- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis):**
 - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
 - Installazione, impedimento interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
 - Estorsione informatica (art. 629, comma 3 c.p.)
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.)
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
 - Perimetro di sicurezza nazionale e cybernetica (art. 1 Legge 133/2019).

- **Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter):**
 - Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso anche straniera (art 416 bis c.p.);

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
 - Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91);
 - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).
- **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione (Art. 25):**
 - Peculato (art. 314 c.p.);
 - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).
- **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis):**
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);

- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

- **Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis. 1):**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

- **Reati societari (Art. 25-ter):**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali per le società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D.Lgs. n 19/2023).

- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater):**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1. c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies 2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 3 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter. c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
- Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.lgs. 625/1979 - mod. in L. 15/1980);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv New York 9/12/1999).

• **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1)**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

• **Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies):**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

• **Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies):**

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 58/1998);

- Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998).
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies):**
 - Omicidio colposo (art. 589, comma 2 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.).
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies):**
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)**
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies):**
 - Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a- bis) e comma 3);
 - Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, l. 633/1941);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter Legge 633/1941);
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies Legge

633/1941).

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies):**
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

- **Reati ambientali (Art. 25-undecies):**
 - Inquinamento ambientale (452 bis c.p.);
 - Disastro ambientale (452 quater c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (452 quinquies c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 sexies c.p.);
 - Circostanze aggravanti (452 octies c.p.);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452 quaterdecies c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6);
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137);
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006, art. 256);
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/2006, art. 257);
 - Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259);
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/2006, art. 258);
 - Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (D.Lgs. 152/2006, art. 279);
 - Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 8);
 - Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. 202/2007, art. 9);
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993 art. 3).

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies)**
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. 286/1998);
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 286/1998).

- **Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)**
 - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

- **Frodi sportive (Art. 25-quaterdecies):**

- Frode in competizioni sportive (L. 401/1989, art. 1);
- Altre fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative (L. 401/1989, art. 4);

- **Reati transnazionali (L. 146/2006):**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 286/1998);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 309/1990);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 43/1973).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).

- **Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies):**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (D. Lgs. 74/2000, art. 4);
- Omessa dichiarazione (D. Lgs. 74/2000, art. 5);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (D. Lgs. 74/2000, art. 10 quater);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

- **Reati di contrabbando e violazioni doganali (Art. 25 sexiesdecies):**

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 d.lgs. 504/1995),
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40 bis d.lgs. 504/1995),
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies, terzo comma, d.lgs. 504/1995),
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 d.lgs. 504/1995),
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 d.lgs. 504/1995),
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (art. 43 d.lgs. 504/1995),
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 d.lgs. 504/1995),
- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d.lgs. 141/2024),
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 d.lgs. 141/2024),

- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 d.lgs. 141/2024),
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d.lgs. 141/2024),
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 d.lgs. 141/2024),
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 d.lgs. 141/2024),
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 d.lgs. 141/2024),
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d.lgs. 141/2024),
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 d.lgs. 141/2024).

• **Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies):**

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

• **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies):**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

• **Delitti contro gli animali (Art. 25-undevices):**

- Delitti di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
- Organizzazione di spettacoli o manifestazioni vietati, in quanto comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-quater c.p.);
- Promozione e organizzazione di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)